|  |
| --- |
| IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MANIERA VIRTUALE Aut. Agenzia delle Entrate di Pisa NR. 27304 del 7/6/2016 |

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DI PISA**

**E**

**L'ISTITUZIONE SCOLASTICA**

per lo svolgimento delle attività di tirocinio da parte degli iscritti presso l'Università di Pisa al Percorso formativo PF 36 e PF 60 (Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2023 pubblicato in G.U. n. 224 del 25 settembre 2023).

L'UNIVERSITÀ DI PISA, CF 80003670504, con sede legale in Pisa, Lungarno Pacinotti, 43/44, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Riccardo Zucchi, nato a Castelnuovo di Garfagnana (LU) il 31/12/1957

# E

L'ISTITUZIONE SCOLASTICA, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_CF\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_) Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_rappresentata dal Dirigente scolastico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato/a a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_) il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Telefono\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail certificata\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_e-mail ordinaria\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Premesso che il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2023 pubblicato in G.U. n. 224 del 25 settembre 2023, sancisce la “Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, in attuazione degli articoli 2-bis, 2-ter, nonché, degli articoli 13 e 18-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59” e, in particolare, gli articoli 10 e 11 (di seguito indicato come “D.P.C.M. 4 agosto 2023”);
* Premesso che sono previsti:
* Per il Percorso formativo 60 CFU (PF 60), 15 CFU di tirocinio diretto e 5 CFU di tirocinio indiretto;
* Per il percorso formativo 36 CFU (PF36), 10 CFU di tirocinio diretto e 3 CFU di tirocinio indiretto;

dove ogni CFU vale 12 ore di attività in presenza.

Considerata la necessità di stipulare una convenzione che disciplini le attività di tirocinio;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

*Art.1*

1. L'Istituto scolastico ospitante, accreditato presso l'Ufficio scolastico Regionale di afferenza, si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture, su proposta del soggetto promotore, gli studenti iscritti al Percorso formativo PF36/60, ai sensi ed in applicazione della normativa richiamata nelle premesse.
2. Nella presente convenzione sono descritte le competenze dell’Ateneo e dell’Istituto scolastico in merito all'attivazione, svolgimento e conclusione delle attività di tirocinio formativo.

*Art. 2*

1. La Scuola accoglie i corsisti proposti dall'Università di Pisa che devono frequentare il tirocinio, secondo un progetto formativo predisposto per ciascun tirocinante nel quale sono contenuti i seguenti dati:
* il nominativo del tirocinante;
* il nominativo dei tutor (tutor coordinatore e tutor scolastico);
* le attività da svolgere;
* i CFU assegnati al tirocinio con l'indicazione del periodo di svolgimento;
* gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e della responsabilità civile.
1. Il tirocinante è tenuto a:
* svolgere le attività previste dal progetto formativo;
* rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
* mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito alle attività svolte, con particolare riferimento ai dati personali degli alunni con i quali si troverà ad operare;
* frequentare la scuola nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento concordati.

*Art. 3*

1. Durante lo svolgimento del tirocinio nella Scuola, l'attività del tirocinante è verificata dal tutor coordinatore e dal tutor scolastico, secondo quanto riportato nell’art. 10 del D.P.C.M. 4 agosto 2023.
2. Per ogni tirocinante inserito nella Scuola in base alla presente convenzione, il tutor coordinatore, predispone il progetto formativo e di orientamento citato all'art. 2.
3. Le attività di tirocinio, salvo casi eccezionali ed adeguatamente motivati, dovranno concludersi entro la data riportata nel progetto formativo di cui all’articolo 2.

*Art. 4*

L’Università di Pisa:

* fornisce all'istituto scolastico un registro predisposto per il monitoraggio delle presenze e il progetto formativo di cui all'articolo 2

La Scuola si impegna a:

* rispettare e far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti;
* segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
* garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore.

*Art. 5*

1. L'Università di Pisa si impegna a corrispondere all'Istituzione scolastica un contributo massimo di € 250,00 per ciascun tirocinante ospitato.
2. Nel caso il tirocinio sia svolto in due o più istituti scolastici, il contributo di cui al punto a. sarà ripartito proporzionalmente alle ore svolte dal tirocinante nei diversi istituti scolastici.
3. Il contributo sarà versato di Pisa dall'Università all'Istituto scolastico in unica soluzione al termine dei tirocini attivati sul seguente conto:

Codice IBAN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Intestato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Art. 6*

1. L'Università di Pisa si impegna ad assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'lNAIL, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente e/o impedimento durante lo svolgimento del tirocinio.
2. Il soggetto ospitante si impegna a segnalare gli infortuni, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

*Art. 7*

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore (D. lgs. N. 196/2003, novellato dal D. lgs. n. 101/2018 in conformità a quanto disciplinato dal Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679).

*Art. 8*

1. La presente convenzione diventa operativa, ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio, dopo la sottoscrizione, da parte del Dirigente Scolastico e del Rettore dell'Università di Pisa.
2. La presente convenzione ha validità quinquennale rinnovabile tacitamente una sola volta.
3. L’imposta di bollo, se dovuta, è a carico dell’Università di Pisa.
4. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione a quanto disciplinato dalla presente convenzione, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Pisa.

Per l’Istituzione scolastica,

 il Dirigente scolastico (\*)

Per l’Università di Pisa,

il Rettore (\*)

(\*) Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme connesse*.*